

L'UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE DI MATERA PUBBLICA LE SEGUENTI DELIBERE:

1. Delibera ADDIZIONALE IRPEF 2007
2. Delibera ALIQUOTE ICI 2007
3. Delibera ICP anno 2007
4. Delibera TARSU anno 2007
5. Delibera TOSAP TARIFFE 2007
6. Delibera VALORE AREE FABBRICABILI 2007
7. Regolamento **PER L'ISTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF**

1) Delibera ADDIZIONALE IRPEF 2007

IL Consigliere CHIETERA propone di lasciare invariata la vecchia aliquota IRPEF (0,3%) (omissis ...come da verbale allegato).

Interviene il consigliere PATERINO.

Terminati gli interventi la presidente mette ai voti la proposta per appello nominale con il seguente esito:

- voti favorevoli 17
- astenuti 5 (Sindaco, DI PEDE, CASINO, BARTUCCI, CAPPELLA)

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Richiamato l'articolo 1_ della legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) pubblicata sulla G.U. n.299 del 27.12.2006 in tema di addizionale Comunale all'IRPEF;
- Atteso che ai sensi della citata norma i comuni con regolamento adottato ai sensi dello articolo 52 del D.L.gs. n. 446/97 possono disporre la variazione della aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare sul sito individuato con decreto 31 maggio 2002 dal Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002;
- Atteso che l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico;
- Atteso che ai sensi delle disposizioni di legge citate la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali, come previsto dal comma 142 lett. a);
- Dato atto della esigenza del Bilancio corrente Comunale di assicurare idonee fonti di finanziamento per le spese a carattere ricorrente;
- Ritenuto, quindi, di determinare per l'anno 2007 la percentuale dell'aliquota dell'addizionale Comunale all'IRPEF nella misura dello 0,3%;
- Visto l'art.48 del D.lgs. 18.8.00 n. 267;

DELIBERA

1. di approvare il regolamento istitutivo della addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, nel testo di cui allo allegato A) al presente provvedimento per farne parte integrante di esso;
2. di determinare, per i motivi esposti in premessa, per l'anno 2007, l'aliquota dell'addizionale Comunale all'IRPEF nella misura dello 0,3%;
3. di far rinvio per quanto concerne la disciplina della presente addizionale allo articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, concernente l'istituzione di una addizionale Comunale all'IRPEF, e successive modificazioni ed integrazioni;
4. di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito informatico, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/98, come modificato dall'art. 11, comma 1, della L. 18.10.2001 n. 383, e secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale del 31 maggio 2002.
5. di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Antonio VENTRELLA

La Presidente propone, quindi, che alla deliberazione venga data l'immediata eseguibilità;
Si procede alla votazione per l'immediata eseguibilità della deliberazione, resa per alzata di mano,
Si ottiene il seguente risultato:

- o voti favorevoli 17
- o astenuti 5 (Sindaco, DI PEDE, CASINO, BARTUCCI, CAPPELLA).

Visto l'esito della votazione, la presente deliberazione è resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134, comma 4, D.lgs 267/2000.

2) Delibera ALIQUOTE ICI 2007

Introduce l'argomento il Sindaco (.omissis.. come da verbali in atti).

Entrano Altezza, Demetrio, Di Pedè, Fortunato.

Intervengono Bartucci, Ventrella (funzionario tributi) Santochirico, Ventrella, Sindaco, Vizziello G., Rizzi (Assessore Bilancio), Giovinazzi, Sindaco, Paterino, Bartucci, Segretario Generale, Cappella, Di Pedè.

Il consigliere Bartucci chiede il ritiro degli argomenti n.1 e n.2 dell'o.d.g., Cilla, Chietera, Casino, Sindaco, Bartucci, Paterino, Sindaco, Mazzei, Cappella. Entrano Tataranni, Montemurro, Lo russo, Tralli, Cannella.

Terminati gli interventi, per appello nominale si vota la proposta di rinvio dei punti n.1 e n.2 dell'o.d.g. avanzata da Bartucci che viene respinta con il seguente esito: escono Vizziello G., Cifarelli, Tataranni.

Voti favorevoli 4 (Di Pedè, Casino, Bartucci, Cappella)

Voti contrari 18. Interviene Bartucci. La Presidente legge la proposta di deliberazione che viene votata per appello nominale con il seguente esito:

Voti favorevoli 18, voti contrari 4 (Di Pedè, Casino, Bartucci, Cappella).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n.504 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D. Lgs. n.446/97;

VISTI gli artt.42 e 48 del D. Lgs. N.267 del 18/08/2000;

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;

VISTA la relazione del dirigente del settore finanze tributi che è di seguito riportata: "L'I.C.I. costituisce la fonte primaria nell'ambito della finanza propria dell'ente locale e ne determina, in gran parte, l'autonomia finanziaria.

L'I.C.I. si caratterizza per la base patrimoniale imponibile in costante fisiologico incremento, quale diretta conseguenza dell'accumularsi della ricchezza immobiliare urbana. E' bene sottolineare tuttavia che all'incremento della base imponibile (valore catastale UU.II.UU.; valore venale delle aree edificabili) non corrisponde necessariamente un incremento del gettito, dato che quest'ultimo è la risultante della interazione base imponibile/aliquote (per le quali la legge - D. Lvo n.504/92 - impone limiti massimi e minimi invalicabili).

Relativamente all'esercizio finanziario spirato, l'imposizione I.C.I. è stata caratterizzata dai seguenti elementi:

- ▶ Aliquota agevolata 1^ abitazione e relative pertinenze (circa 19.000 unità) 5 per mille;
- ▶ aliquota agevolata del 4 per mille per i fabbricati delle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attività di costruzione ed alienazione di immobili, realizzati per la vendita e non venduti per un periodo di tre anni,
- ▶ aliquota ordinaria 7 per mille;
- ▶ aliquota pari al 9 per mille per le abitazioni non locate, comprese quelle concesse in comodato gratuito. L'avvenuta locazione deve essere provata mediante trasmissione all'Ufficio tributi, di copia fotostatica del contratto registrato recante gli estremi della registrazione;
- ▶ detrazione fiscale 1^ abitazione € 114,00 (la 1^ abitazione usufruisce di ulteriori detrazioni tutte cumulabili, nel caso di presenza nel nucleo familiare di portatori di handicap ex legge n.104/92(€51,65) o reddito del nucleo familiare che non superi il minimo INPS (€ 51,65).

Nella ipotesi di una imposizione ICI costruita per l'anno 2006 in base agli stessi elementi tecnico-impositivi applicati per l'esercizio finanziario 2005 può ragionevolmente prevedersi un gettito corrispondente all'anno spirato in ragione prevalentemente dell'incremento delle unità immobiliari accatastate che compensa ampiamente la diminuzione del gettito in conseguenza della riduzione dell'imponibile corrispondente alle aree edificabili costruite e a quelle espropriate per pubblica utilità.

Ora, il gettito revisionale I.C.I. per l'anno 2007 va costruito tenendo conto degli elementi tecnico-strutturali come di seguito spiegati:

- ▶ base patrimoniale imponibile complessiva come da prospetto dati statistici relativo agli immobili presenti nella banca dati del Ministero dell'economia e delle finanze;
- ▶ aliquota agevolata inferiore al minimo (4 per mille) per le abitazioni di cui all'art.2 legge n.431/98 (locazioni definite da accordi territoriali); ovvero maggiorata in misura non superiore al 2% e, quindi, in misura non superiore al 9 per mille, per gli immobili non locati, art. 2, comma 4, L. n.431/98;
- ▶ aliquota agevolata non superiore al 4 per mille per le consistenze edilizie realizzate da imprese e costituenti fabbricati-merce;
- ▶ aliquota agevolata per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, oscillante tra l'aliquota minima del 4 per mille e quella massima del 7 per mille;
- ▶ detrazione dell'imposta relativa all'abitazione principale in misura oscillante tra €103,29 e il corrispondente intero carico imponibile dovuto per l'abitazione principale (attualmente la detrazione è stabilita in €114,00);
- ▶ possibilità di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a condizione che la stessa non risulti locata (già applicata dall'anno 2003).

Giova evidenziare , altresì che:

- ▶ organo competente per l'adozione delle aliquote/detrazioni è IL Consiglio Comunale;

Riferimenti normativi:

l'ICI è stata istituita con il d.l.vo n. 504/92 più volte integrato e modificato.

I provvedimenti amministrativi che attualmente legittimano l'ordinamento dell'imposta in questione, sono:

Regolamento comunale approvato dal C.C. il 24.03.1999 con del. n. 16, modificato con del. di C.C. n. 21 il 29.02.2000. "

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE I.C.I.
F.to Dott. Antonio VENTRELLA

IL DIRIGENTE
F.to ott.ssa Maria GIOVINAZZI

RILEVATA la necessità di dover conciliare la complessiva pressione fiscale con l'esigenza di assicurare l'equilibrio del bilancio di previsione 2006, al

fine di garantire all'Ente l'acquisizione dei mezzi finanziari per soddisfare i bisogni della collettività rappresentata, come dettagliatamente illustrato nella relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio annuale di previsione per l'anno 2007, adottando le aliquote, le agevolazioni e detrazioni, per determinare presuntivamente in € 9.700.000,00 l'imposta comunale sugli immobili;

Ritenuto di dover stabilire le aliquote, le agevolazioni e le detrazioni per determinare l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2007, nel modo seguente:

- 7 per mille aliquota base ordinaria;
- 5 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche soggetti passivi e da soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune, tenuto conto che il reddito prodotto dai fabbricati destinati ad abitazione principale del soggetto passivo è un reddito figurativo, che l'abitazione è un bene di primaria importanza;
- 4 per mille aliquota agevolata per i fabbricati delle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attività di costruzione ed alienazione di immobili, realizzati per la vendita e non venduti per un periodo di tre anni,
- 9 per mille per le abitazioni non locate da almeno due anni,
 - Detrazione di € 114,00 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale per tutti i contribuenti beneficiari, ex art. 8 comma 2 del D.Lgs. n. 504/92 e successive modifiche e integrazioni;
- ulteriore detrazione, cumulabile con quella base, di €51,65 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dai contribuenti nel cui nucleo familiare sono presenti disabili, ai sensi della legge n.104/92, nonché per i nuclei familiari il cui reddito, derivante esclusivamente da pensione, non superi l'importo minimo erogato dall'INPS.

Ritenuto opportuno considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero e sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Ritenuto inoltre, di dover destinare l'uno per cento del maggior gettito derivante dal recupero dell'evasione fiscale e dell'elusione del tributo medesimo a compensi incentivanti per il personale dell'Ufficio tributi, ai sensi dell'art.3, comma 57, della L.23/12/1997 n.662 e dell'art.59, comma 1 lett.p) del D.Lgs. n.446 del 15/12/1997 nonché dell'art.31 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'ICI.

Visti i pareri espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art.49, D.Lgs. 18/08/2000 n.267;

A VOTI unanimi, resi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

- La premessa costituisce parte integrante del presente dispositivo;
- di stabilire le aliquote, le agevolazioni e detrazioni, per determinare l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2007, nel modo seguente:
 - 1) 7 per mille aliquota base ordinaria;
 - 2) 5 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche soggetti passivi e da soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune,
 - 3) 4 per mille aliquota agevolata per i fabbricati delle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attività di costruzione ed alienazione di immobili, realizzati per la vendita e non venduti per un periodo di tre anni,
 - 4) 9 per mille per le abitazioni non locate da almeno due anni;
 - 5) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o d'usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a

seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti abitata;

6) di stabilire la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo dell'imposta in € **114,00** per tutti i contribuenti beneficiari, ex art. 8 comma 2 del D.Lgs. n. 504/92 e successive modifiche e integrazioni;

l'ulteriore detrazione, cumulabile con quella base, di €51,65 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dai contribuenti nel cui nucleo familiare sono presenti disabili, ai sensi della legge n.104/92, nonché per i nuclei familiari il cui reddito, derivante esclusivamente da pensione, non superi l'importo minimo erogato dall'INPS.

- di dare atto che il responsabile del procedimento amministrativo è il Dr. Antonio VENTRELLA, funzionario responsabile I.C.I.;

- copia della presente deliberazione sarà inviata al concessionario della riscossione;

La presidente propone l'immediata eseguibilità che viene votata per alzata di mano con il seguente esito:

Voti favorevoli 18, voti contrari 4 (Di Pede, Casino, Bartucci, Cappella)

Visto l'esito della votazione, la presente deliberazione è resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134, comma 4, D.lgs 267/2000.

3) Delibera ICP anno 2007

PREMESSO

- che in adempimento delle previsioni contenute negli artt. 172 e 174 del TUEL necessita determinare la misura delle tariffe ed aliquote d'imposta afferenti ai tributi locali;
- che in ragione delle attuali scelte politico-programmatiche dell'ente le tariffe concernenti l'Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni sono determinate nelle misure di cui alla delibera di G.C. n. 44 del 7.3.2003;

VISTA

- come di seguito trascritta, la relazione del funzionario responsabile del servizio tributi e del dirigente il Settore Finanze, concernente i tributi in questione, che costituisce parte essenziale del presente provvedimento e che di seguito si riporta: "La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette rispettivamente ad un'imposta ovvero ad un diritto a favore del comune nel cui territorio è effettuato.

Ai fini dell'imposta i comuni sono ripartiti, in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati annualmente dall'istituto nazionale di statistica in cinque classi. Il comune di Matera appartiene alla CLASSE III.

Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, i comuni possono suddividere le località del proprio territorio in due categorie in relazione alla loro importanza, applicando alla categoria speciale una maggiorazione fino al 150 per cento della tariffa normale.

La superficie complessiva della categoria speciale non può superare il 35 per cento di quella del centro abitato. In ogni caso, la superficie degli impianti per pubbliche affissioni installati in categoria speciale non potrà essere superiore alla metà di quella complessiva.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 febbraio 2001 ha fissato le nuove misure dell'imposta comunale sulla pubblicità determinando la tariffa per la pubblicità ordinaria.

Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo la tariffa dell'imposta per ogni metro quadrato e per anno solare è la seguente:

€15,49

Per le fattispecie pubblicitarie che hanno una durata non superiore a tre mesi, si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista.

Per la pubblicità che ha superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa dell'imposta, è maggiorata del 50 per cento; per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100 per cento.

Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare nella misura seguente:

- a) Per autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg. **€74,37;**
- b) Per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg. **€49,58;**
- c) Per motoveicoli e veicoli non compresi nelle due precedenti categorie **€24,79.**

d) Per i veicoli circolanti con rimorchio, la tariffa di cui sopra è raddoppiata.
Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero di messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare in base alla seguente tariffa:

€49,58

Per la pubblicità di durata inferiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.

Per la pubblicità effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà della tariffa prevista.

Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti si applica l'imposta per ogni giorno in base alla seguente tariffa:

€3,10.

Qualora detta pubblicità abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.

Per la pubblicità effettuata da aeromobili si applica la tariffa, per giorno, di **€74,37.**

Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione ed effettuazione e per ogni giorno o frazione in base alla seguente tariffa: **€3,10.**

Per la pubblicità effettuata per mezzo d'apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione è la seguente: **€9,30.**

Per l'effettuazione delle **PUBBLICHE AFFISSIONI** è dovuto un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità.

La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a cm.70 x 100 e per i periodi di seguito indicati è la seguente:

	Per i primi 10 giorni	Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione.
Comuni di classe III	€1,24	€0,37

Per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento.

Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli, il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quello costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.

Qualora il committente richiedesse espressamente che l'affissione avvenga in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100 per cento del diritto.

Con atto **n.157 del 9.05.2001** la Giunta Comunale ha deliberato le nuove misure dell'imposta sulla pubblicità a seguito dell'emissione del D.P.C.M. 16.02.2001, nel modo seguente:

Imposta ordinaria al mq. Superficie fino a mq.5,50	Imposta ordinaria al mq. Superficie compresa tra mq.5,50 e mq. 8,50	Imposta ordinaria al mq. Superficie superiore a mq.8,50
Categ. Normale €12,39 Categ. Speciale €24,79	Categ. normale €18,59 Categ. speciale €30,99	Categ. normale €24,79 Categ. speciale €37,18
Imposta luminosa al mq. Superficie fino a mq.5,50	Imposta luminosa al mq. Superficie compresa tra mq.5,50 e 8,50	Imposta luminosa al mq. Superficie superiore a mq.8,50
Categoria normale €24,79 Categoria speciale €37,18	Categoria normale €30,99 Categoria speciale €49,58	Categoria normale €37,18 Categoria speciale €49,58
Imposta al mq. Per AFFISSIONE diretta superficie fino a mq. 5,50	Imposta al mq. Per affissione diretta superficie compresa tra Sup. compresa tra mq.5,50 e mq.8,50	Imposta al mq. Per affissione diretta superficie superiore a Superficie oltre mq.8,50
Categoria normale €12,39 Categoria speciale €24,79	Categoria normale €18,08 Categoria speciale €30,99	Categoria normale €24,79 Categoria speciale €37,18
Imposta al mq. Per affissione diretta luminosa superficie fino a mq.5,50	Imposta al mq. Per affissione diretta luminosa superficie compresa tra mq.5,50 e mq.8,50	Imposta al mq. Per affissione diretta luminosa superficie superiore a mq.8,50
Categoria normale €24,79 Categoria speciale €37,18	Categoria normale €30,99 Categoria speciale €43,38	Categoria normale €37,18 Categoria speciale €49,58

Per la pubblicità effettuata fino a tre mesi la tariffa è pari a un decimo di quella annuale.

Per la pubblicità luminosa, la maggiorazione della tariffa è pari al 100 per cento della tariffa base.

Pubblicità con pannelli luminosi al mq. Effettuata per conto terzi Categ. Normale €49,58 Categ. Speciale €99,16.

Pubblicità effettuata con pannelli luminosi al mq. Per conto dell'impresa Categoria normale €24,79 Categoria speciale €49,58.

Proiezioni , tariffa da applicare al giorno (fino al 30° giorno) €3,10.

Per ogni giorno successivo al 30° €1,55

Scissioni e simili (tariffa al mq. Per giorni 15) €12,39.

Pubblicità aerea (giornaliera) €74,37

Pubblicità con palloni frenati e simili (giornaliera) €37,18.

Distribuzione manifestini (per persona il giorno) €3,10.
 Pubblicità sonora (per giorno, per amplificatore e simile) €9,30.
 Diritto d'urgenza pari al 10% dei diritti di affissione, con importo minimo di €25,82
 Per i primi 10 giorni €1,49,
 Per i successivi 5 giorni (o frazione) €0,45.

Il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, ha suddiviso le località del territorio comunale in due categorie, normale e speciale.

Riferimenti normativi:

l'ICP è stata istituita con il D.L.vo n. 507/93 e successive modifiche.

I provvedimenti amministrativi che attualmente legittimano l'ordinamento dell'imposta in questione sono:

- deliberazione di G.C. n. 44 del 7.3.2003;

Si richiama il regolamento comunale adottato con del. di C.P. n. 20 del 5.5.1994, modificato con del. di C.C. n. 56 del 19.09.1997.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Dott. Antonio VENTRELLA

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Maria GIOVINAZZI

RITENUTO

- conseguentemente, di dover confermare integralmente i contenuti della surrichiamata delibera per l'applicazione dell'I.C.P. e Diritti sulle Pubbliche Affissioni a partire dal 1° gennaio 2004;

CONSIDERATO

- che, per gli effetti dell'art. 2 del D.Lgs. n. 507/93, questo Comune è classificato nella 3^a classe;

VISTI

- il D.Lgs. n. 507/93;
- il regolamento applicativo dell' ICP;
- la legge n. 448 del 23.12.1998;

ACQUISITI

- i pareri di rito ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

A VOTI unanimi, resi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di assumere la premessa quale parte essenziale ed integrante del presente dispositivo.
2. Di confermare, per l'anno 2007, le tariffe concernenti l'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni nelle misure seguenti:

A) IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

Esposizioni normali	€15,49 a mq.
Esposizioni su autoveicolo sup.30 q.li	€74,37
Esposizioni su autoveicolo inf.30 q.li	€49,58
Esposizioni autoveicoli – altri	€24,79
Esposizioni luminose – Proiezioni	€49,58
Pubblicità varia – striscioni	€15,49 a mq.
Pubblicità varia - aeromobili	€74,37
Pubblicità varia – distribuzione mediante volantini	€3,1

B) DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Un foglio 70 x 100 **€ x i primi 10 gg. 1,49**

Un foglio 70 x 100 **€x ogni 5 gg. 0,45**

Diritto per commissioni inferiori ai 50 fogli aumento del 50%

Diritti di urgenza (maggiorazione del 10%) con un minimo di **€25,82.**

DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento è il Dott. Antonio VENTRELLA.

Indi il presente atto, con votazione unanime e separata viene reso immediatamente eseguibile, art.134 D.Lgs 267/2000.

4) Delibera TARSU anno 2006

Visto il D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507, e successive modificazioni e integrazioni;

Visti gli artt. 42 e 48 del D.Lgs.n.267 del 18/08/2000;

Visto il regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'asporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e assimilati;

VISTA la relazione del dirigente del settore patrimonio e tributi che è di seguito riportata:

“La T.A.R.S.U. costituisce la risorsa tributaria più importante dopo l'ICI e dovrebbe coprire l'intero costo del servizio per la raccolta e lo smaltimento del servizio rifiuti solidi urbani. Comunque, il gettito complessivo della tassa non può essere inferiore al 50% del costo di esercizio (oneri diretti ed indiretti, quote di ammortamenti, ecc.).

Corre l'obbligo di porre in evidenza che l'articolazione della tassazione attualmente applicata è commisurata al solo costo del servizio e non anche alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, così come contemplato nell'art. 65, d. l.vo n.507/93. Tale situazione è determinata dalla estrema difficoltà di determinare le qualità e quantità medie (difficoltà che hanno imposto lo slittamento per l'applicazione del "Decreto Ronchi" d. l.vo n. 22/97 e succ.).

Tuttavia in conformità con il D.P.R. n. 158/99 recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato di tariffazione del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani è ipotizzabile una articolazione tariffaria calcolata su coefficienti potenziali di produzione valutati su scala nazionale che, oltre a consentire di determinare il tributo con i criteri dettati dal surrichiamato art. 65, consentirebbe un graduale avvicinamento alla misura tariffaria prevista dal citato d. l.vo n. 22/97.

Il gettito per l' esercizio finanziario 2007, riveniente dalla gestione ordinaria della tassa può ragionevolmente prevedersi in € 4.600.000 comprensivo di addizionale ECA pari al 10%, (ed al netto dell'addizionale provinciale) in considerazione delle tariffe oggi applicate

Riferimenti normativi:

la TARSU è stata istituita con il D.L.vo n. 507/93 e successive modifiche, decreto legislativo ancora applicabile per il comune di Matera atteso che l'introduzione della tariffazione ex d.l.vo n. 22/97 è stata rinviata al 31.12.2006 per effetto della legge finanziaria 2006, mentre la legge finanziaria per il 2007, al comma 184, art.1, ha stabilito che il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l'anno 2006 resta invariato anche per l'anno 2007.

I provvedimenti amministrativi che attualmente legittimano l'ordinamento dell'imposta in questione sono:

- deliberazione di C.C. n. 111/91;
- deliberazione di C.C. n. 18/99 di adeguamento alla precedente;

Si richiama il regolamento comunale adottato con del. di C.C. n. 34 del 13.06.1994, modificato con del. di C.C. n. 13 del 29.02.2000”

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE TARSU
Dott. Antonio VENTRELLA

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maria GIOVINAZZI

Ritenuto di dover determinare, per l'anno 2007, le misure delle tariffe a titolo di T.A.R.S.U.

Visti i pareri espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art.49, D.Lgs. 18/08/2000 n.267;

A VOTI unanimi, resi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

La premessa è parte integrante del presente dispositivo

Di determinare le misure delle tariffe a titolo di T.A.R.S.U. , per l'anno 2007 come riportate nella seguente tabella:

COMUNE DI MATERA

Provincia di MT

Anno di gestione: 2007

Categorie

Data: 12/04/2007

n. Pagine: 4

Codice	Descrizione	Importo Unitario	
1100	ABITAZIONI PRIVATE	1,09	
1101	GARAGES ABITAZIONI	1,09	
1102	DEPOSITI PER ABITAZIONI	1,09	
1103	SCANTINATI PER ABITAZIONI	1,09	
1104	CASERME	1,25	
1105	CASE DI RIPOSO	1,25	
1106	SEDI DI COLLETTIVITA'	1,25	
1107	CAMPEGGI	0,44	
1108	SUPERMERCATI	4,11	
1109	GRANDI COMPLESSI COMMERCIALI	4,11	
1110	TEATRI E CINEMATOGRAFI	0,44	
1111	SALE DA BALLO AL CHIUSO	0,44	
1112	SALE DA BALLO ALL'APERTO	0,44	
1113	CIRCOLI RICREATIVI PUBBLICI	1,45	

Categorie

Data: 12/04/2007

n. Pagine: 4

Codice	Descrizione	Importo Unitario	
1114	CIRCOLI RICREATIVI PRIVATI	1,45	
1115	SALE DA GIOCO	1,45	
1116	STUDI PROFESSIONALI	4,11	
1117	UFFICIO	4,11	
1118	OSPEDALI	1,25	
1119	ISTITUTI DI CURA	1,25	
1120	NEGOZI IN GENERE	4,11	
1121	BANCHI DI VENDITA ALL'APERTO	4,11	
1122	AUTORIMESSE	0,44	
1123	PARCHEGGI AUTO A PAGAMENTO	0,44	
1124	STABILIMENTI ED EDIF. INDUST.	3,5	
1125	SCUOLE IN GENERE	0,44	
1126	ENTI PUBBLICI	4,11	
1127	ASSOCIAZ. ED ISTITUZ. RELIGIOSE	0,44	
1128	ASSOC. CULTURALI E VOLONTARIATO	0,44	
1129	ASSOCIAZIONI POLITICHE	0,44	
1130	ASSOCIAZIONI SINDACALI	0,44	
1131	STAZIONI FERROVIARIE	0,44	
1132	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	4,11	
1133	DISTRIBUTORI DI CARBURANTI	1,59	
1134	LABOR. ARTIG. CON PROD. RIFIUTI SPECIALI	0	
1135	CABINE TELEFONICHE E SIMILI	0,44	
1136	DEPOSITI E SIMILI CON PRODUZ. RIF. SPEC.	0	
1137	ALBERGHI	2,42	

Categorie

Data: 12/04/2007

n. Pagine: 4

Codice	Descrizione	Importo Unitario	
1138	RISTORANTI	3,71	
1139	PENSIONI E CAMERE MOBILIATE	2,42	
1140	ASSOCIAZIONI SPORTIVE	0,44	
1141	ALBERGHI AD USO STAGIONALE	2,42	
1142	LABORATORI ARTIGIANI CON PROD.	3,71	
1143	DEPOSITI E SIMILI CON PRODUZ.	1,59	
1144	IMPIANTI SPORTIVI COPERTI O NO	0,44	
1145	ABITAZIONI COLONICHE E SPARSE	0,33	
1146	GARAGES DI ABIT. COLONIC. E SP.	0,33	
1147	DEPOSITI DI ABIT. COLONIC. E SP.	0,33	
1148	SCANTIN. DI ABIT. COLONIC. E SP.	0,33	
1149	ESENZIONE ART. 17 D.L. 373/95	0	
1150	AREE DEST. ATT. COMM. ART. IND.	0,44	
1151	BED & BREAKFAST	2,42	
1152	CASE ED APPARTAMENTI PER VACANZE	2,42	
1153	CASE PER FERIE E OSTELLI PER LA GIOVENTU'	2,42	
1154	LAVATOIO PER ABITAZIONE	1,09	
1155	LOCALI DISTANTI MAX 3 KM	0,43	
1156	LOCALI DISTANTI MAX 4 KM	0,38	
1157	LOCALI DISTANTI OLTRE 4 KM	0,33	
1158	ABITAZ. UNICO OCC.	0,76	
1159	ABITAZIONE USO STAGION.	0,76	
1160	GARAGE ABITAZ. UNICO OCCUP.	0,76	
1161	DEPOSITI ABITAZ. UNICO OCCUP.	0,76	

Categorie

Data: 12/04/2007

n. Pagine: 4

Codice	Descrizione	Importo Unitario	
1162	SCANTINATI ABITAZ. UNICO OCCUP.	0,76	
1163	DIMORA ALL'ESTERO + DI 6 MESI	0,76	
1164	COSTR RURALI OCCUP. AGRICOLTORI	0,76	
1165	RIDUZIONE PER REDDITI 30%	0,76	
1166	CASA CULTO E SACRESTIA	0	
1167	TAVERNETTA PER ABITAZIONE	1,09	
1168	UFFICI. NEG. FUORI PER. URB.60%	1,64	
1172	BANCHI VEND. APERT. CON RIDUZIO.	4,11	
1173	UFFICI. NEGOZ. FUORI PER.URB.70%	1,23	
1174	DEPOSITO FUORI PER.URB.RID.70%	0,48	
1175	AUTORIMESSA FUORI PER. URB.70%	0,13	
1177	DISTRIBUTORI CARBURANTI RID. 70%	0,48	
1187	RISTOR. LABOR. FUORI PER.URB.60%	1,48	
1188	RISTOR. LABOR. FUORI PER.URB.70%	1,11	
1190	ALBERGHI FUORI PER. URBANO 60%	0,97	
1192	DEPOSITI FUORI PER.URB. 60%	0,64	
1195	RISTORANTE STAGION. RID.30%	2,59	
1196	DEPOSITO USO STAGION. RID. 30%	1,02	
1198	ULT. DEC. CAB. TELEFONICHE	0	
1199	LOCALI VUOTI	0	
1200	SEDE DI COLLETTIVITA' FUORI PER. URB. 70%	0,38	
7890	RSU GIORNALIERA PER MERCATI	6,16	
	MANSARDA LEGATA ALL'ABITAZIONE	1,09	

- Di dare atto che il funzionario responsabile del procedimento amministrativo è il Dott. Antonio VENTRELLA, funzionario responsabile T.A.R.S.U. , ai sensi dell'art. 74 del D. Lgs. 507/93.

5) Delibera TOSAP TARIFFE 2007

PREMESSO

- che in adempimento delle previsioni contenute negli artt. 172 e 174 del TUEL necessita determinare la misura delle tariffe ed aliquote d'imposta afferenti ai tributi locali;

VISTA

- come di seguito trascritta, la relazione del funzionario responsabile del servizio tributi e del dirigente il Settore Finanze, concernente il tributo in questione, che costituisce parte essenziale del presente provvedimento e che di seguito si riporta:

“I Comuni sono tenuti ad approvare un regolamento per l'applicazione della tassa, con esso i comuni regolamentano i criteri di applicazione della tassa secondo le disposizioni contenute nella legge istitutiva della stessa (D. Lgs. 507/93).

Le tariffe sono adottate dalla giunta comunale entro il termine di approvazione del bilancio di previsione. La mancata adozione dell'atto deliberativo comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee.

Sono permanenti le occupazioni aventi carattere stabile, effettuate a seguito di rilascio di un atto di concessione.

Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione, a tale effetto le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono classificate dal comune in categorie.

La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressi in mq. o in metri lineari con arrotondamenti all'unità superiore della cifra contenenti decimali.

La tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dalla legge. Le misure previste dalla legge costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferita alla prima categoria. La misura corrispondente all'ultima categoria non può essere, comunque, inferiore al 30 per cento di quella deliberata per la prima.

Agli effetti dell'applicazione della TOSAP i comuni sono ripartiti, in base alla popolazione, in cinque classi. Il Comune di Matera si colloca nella TERZA CLASSE (numero di abitanti compreso tra 30.000 e 100.000).

Per le occupazioni permanenti la tassa si applica sulla base della seguente misura tariffaria:

CLASSI DI COMUNI	Minima per mq.	Massima per mq.
Comune di terza classe	€27,89	€41,83

Per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo pubblico, la tariffa è ridotta al 30 per cento.

Per i passi carrabili la tariffa è ridotta al 50 per cento.

Per le occupazioni **temporanee** la tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie di aree, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime.

I tempi di occupazione e le relative misure di riferimento sono deliberati dal Comune in riferimento alle singole fattispecie di occupazione.

In ogni caso per le occupazioni di durata inferiore a quindici giorni la tariffa è ridotta in misura compresa tra il 20 ed il 50 per cento.

La tassa si applica in relazione alle ore di effettiva occupazione in base alle seguenti misura giornaliera di tariffa:

Classi di comuni	Minima per mq.	Massima per mq.
Comune di terza classe	€0,77	€4,13

Per le occupazioni di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo la tariffa riportata in tabella può essere ridotta fino ad un terzo. In ogni caso la misura della tariffa non può essere inferiore a lire 250 al mq. per giorno.

Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa può essere aumentata in misura non superiore al 50 per cento.

Le predette tariffe sono ridotte al 50 per cento per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto.

Sono ridotte rispettivamente dell'80 per cento e del 50 per cento e del 50 per cento le tariffe per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e le tariffe per le occupazioni temporanee destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi.

Le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal comune sono soggette alla tassa con la tariffa che può essere variata in aumento o in diminuzione fino al 30 per cento.

Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia possono essere ridotte fino al 50 per cento.

Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento.

Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, il comune dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta fino al massimo del 50 per cento.

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE E DI TABACCHI

Per l'impianto e l'esercizio di distributori e di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuta una tassa in base ai seguenti limiti minimi e massimi.

COMUNI CLASSE III

ZONA	Minimo	massimo
Centro abitato	€13,38	€8,17
Zona limitrofa	€7,89	€1,83
Sobborghi e zone periferiche	€5,49	€3,24
Frazioni	€7,75	€1,36

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuta una tassa annuale nei seguenti limiti minimi e massimi:

Località dove sono situati gli impianti	Minimo Lire	Massimo Lire
Centro abitato	€0,33	€5,49
Frazioni, sobborghi e zone periferiche	€7,75	€1,36

La giunta comunale con delibera **n.90 del 23.03.2006** ha adottato le seguenti tariffe:

A) Occupazioni permanenti per categorie (tariffe a metro quadro per anno solare).

1^ Categoria	€41,833
2^ Categoria	€33,570
3^ Categoria	€20,658
4^ Categoria	€13,944

B) Occupazioni temporanee (Tariffe per metro quadro al giorno)

LOCALITA'	Fascia Oraria dalle 07 alle 14	Fascia oraria dalle 14 alle 22	Fascia oraria dalle 22 alle 07	Giornaliera
1^ Categoria	€2,582	€1,033	€0,517	€4,132
2^ Categoria	€2,066	0,826	€0,413	€3,305
3^ Categoria	€1,291	€0,517	€0,258	€2,066
4^ Categoria	€0,775	€0,309	€0,154	€1,240

C) Occupazioni con cavi e condutture (Tariffa per utenza per Anno solare:

Comune con oltre 20.000 abitanti **€0,646**

D) Occupazioni di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo comunale realizzate con condutture, cavi, impianti ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici esercizi, avente carattere temporaneo

Tariffa forfetaria fino a Km. 1 lineare per giorni 30 **€10,329**

E) Distributori di carburante

Centro abitato	€1,646
Zone limitrofe	€6,152
Sobborghi	€20,658
Frazioni	€10,329

F) Distributori di tabacchi

LOCALITA'	TARIFFA
Centro abitato	€5,494
Zone limitrofe	€10,329
Sobborghi	€7,747

G) Canone fitto banchi – box: tariffa mensile.

BANCO mt.2	€15,494
BANCO mt.3	€24,790
BANCO pesce	€30,987
BOX	€30,987

L'art. 19 del regolamento comunale, come modificato con delibera del Consiglio Comunale con delibera n.55 del 19/09/1997 per l'applicazione della TOSAP, ha classificato le località ove avviene l'occupazione come da elenco allegato (ALLEGATO "A").

Con delibera n.20 del 24 marzo 1999 il Consiglio Comunale, ha classificato in terza categoria le seguenti strade: viale il Vento, viale della Quercia, e via Cappuccini, limitatamente all'area utilizzata per lo svolgimento del mercatino infrasettimanale delle merci, il C.C. ha classificato in quarta categoria le seguenti piazze: Pascoli, Sedile, V. Veneto, San Francesco, Rec. 2° Ospedale Vecchio, ed in quarta categoria le strade e le piazze dei rioni sassi".

Il servizio di accertamento, liquidazione e riscossione è stato affidato alla RI.TRIMAT S.p.a. a seguito di formale procedura di evidenza pubblica conclusasi nel dicembre 2003"

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Dott. Antonio VENTRELLA

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maria GIOVINAZZI

RITENUTO

- conseguentemente, di dover confermare integralmente i contenuti della surrichiamata delibera per l'applicazione della TOSAP permanente e temporanea a partire dal 1° Gennaio 2007;

CONSIDERATO

- che, per gli effetti dell'art.43 del D.Lgs.507/93, questo Comune è classificato nella 3° classe;

VISTI

- il D.Lgs. n.507/93;
- il regolamento applicativo della TOSAP;
- la legge 448 del 23/12/1998;

ACQUISITI

- i pareri di rito ex art.49 del D.Lgs. n.267/2000;
- A voti unanimi, resi nelle forme di legge:

DELIBERA

- 1) di assumere la premessa quale parte essenziale ed integrante del presente dispositivo.
- 2) di confermare, per l'anno 2007, le tariffe concernenti la TOSAP nelle misure seguenti:

A) OCCUPAZIONI PERMANENTI: art.44 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n.507, occupazione suolo comunale: Tariffe per mq. per anno solare.

STRADE

1^ Categoria	€1,833
2^ Categoria	€3,570
3^ Categoria	€0,658
4^ Categoria	€13,944

B) Occupazioni temporanee: Art. 45 del D. Lgs. 15 novembre 1993 n.507
Occupazione suolo comunale: Tariffe per Mq. al giorno

STRADE	Fascia oraria 07:14	Fascia oraria 14:22	Fascia oraria 22:07	Giornaliera
1^ Categoria	€2,582	€1,033	€0,517	€4,132
2^ Categoria	€2,066	€0,826	€0,4132	€3,305
3^ Categoria	€1,291	€0,517	€0,2582	€2,066
4^ Categoria	€0,775	€0,3099	€0,1549	€1,240

Comunque la tariffa minima non può essere inferiore a €0,1291 (art.45, comma 2, lett c)

C) Occupazioni con cavi e condutture art.18 della legge n.488 del 1999.
Tariffa per utenza per anno solare:

COMUNE CON OLTRE 20.000 Abitanti: €0,646

D) Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo comunale realizzate con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, avente carattere temporaneo.
Art. 47, comma 5 del D. Lgs. 15 novembre 1993 n.507: TARIFFA FORFETTARIA

FINO A 1 Km. Lineare per giorni 30: €10,329

E) DISTRIBUTORI DI CARBURANTE: art.18 comma 1 del D. lgs. 13 novembre 1993 n.507

LOCALITA'	
Centro abitato	€1,646
Zone limitrofe	€6,152
Sobborghi	€20,658
Frazioni	€10,329

F) DISTRIBUTORI DI TABACCHI: Art.48 comma 7 del D. Lgs. 13 novembre 1993 n.507

LOCALITA'	
Centro abitato	€15,494
Zone limitrofe	€10,329
Sobborghi	€7,747

G) CANONE FITTO BANCHI BOX: TARIFFA MENSILE

BANCO mt.2	€15,494
BANCO mt.3	€24,790
BANCO PESCE	€30,987
BOX	€30,987

DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento è il Dott. Antonio VENTRELLA.

Indi il presente atto, con votazione unanime e separata viene reso immediatamente eseguibile, art.134 D.Lgs 267/2000.

6. delibera valore delle aree fabbricabili

LA GIUNTA

VISTA la relazione del Dirigente del Settore Finanze, che di seguito integralmente si riporta:

"Il Consiglio Comunale, con deliberazione n.16 del 24/03/1999, ha approvato il regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), ai sensi degli artt. 52 e 59 del D. Lgs. n.446/97.

L'art. 9 di detto regolamento recita testualmente: "Il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio come stabilito nel comma 5 dell'art.5 del D. Lgs. n.504/92. Non si fa luogo ad accertamento di loro maggior valore nei casi in cui l'imposta comunale sugli immobili dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti nella tabella approvata annualmente con deliberazione della Giunta Comunale".

La determinazione di tali valori è finalizzata ad instaurare con i contribuenti la massima collaborazione, semplificazione e trasparenza in applicazione delle norme contenute nel c.d. Statuto del Contribuente L. 27/12/2000 n.212.

Tale determinazione, inoltre, costituisce un elemento di deflazione del contenzioso e certezza di incamerare le somme preventivate, senza ripercussioni negative sul bilancio comunale.

Con deliberazione di giunta Comunale n. 128 del 07/04/2006, sono state approvate le tabelle dei valori delle aree fabbricabili per l'anno 2006, sulla base degli indicatori ISTAT ufficiali, rivalutando le stime effettuate per l'anno 2005.

Il Settore Patrimonio di questo Comune, con nota datata 08/02/2007, ha trasmesso la relazione contenente i valori delle aree fabbricabili ai fini I.C.I. al 1° Gennaio 2007.

I suddetti valori sono stati determinati sulla base dell'indice dei Prezzi al Consumo determinato dall'ISTAT, aggiornando del + 2,1% su base annua le stime effettuate per l'anno 2006.

In conclusione, si propone l'approvazione delle tabelle contenenti i valori venali delle aree fabbricabili, in comune commercio all'1/1/2007, ai fini I.C.I. per l'anno d'imposta 2007, predisposte dal competente ufficio patrimonio, sulla base dell'indice dei Prezzi al Consumo determinato dall'ISTAT, aggiornando del +2,1% le stime effettuate per l'anno 2006."

Matera, 13/02/2007

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE I.C.I.
F.to Dott. Antonio VENTRELLA

IL DIRIGENTE
F.to Dott. ssa Maria GIOVINAZZI

RILEVATA la necessità e l'opportunità, per quanto sopra evidenziato, di dover approvare le tabelle dei valori delle aree fabbricabili ai fini I.C.I. per l'anno d'imposta 2007 aumentando del 2,1% Ssu base annua i valori stabiliti per l'anno 2006;

RITENUTA in materia la propria competenza residuale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale sull'I.C.I.;

VISTO il D. Lgs. 504/92;

VISTA la Legge n.212/2000, "Statuto del Contribuente";

VISTO il decreto legislativo n. 267/2000;

A VOTI UNANIMI resi in forma di legge;

DELIBERA

1. di **APPROVARE**, per i motivi esposti in premessa, le sottostanti tabelle contenenti i valori venali delle aree fabbricabili, in comune commercio all'1/1/2007, ai fini I.C.I. per l'anno d'imposta 2007:

COMUNE DI MATERA	
VALORE DELLE AREE FABBRICABILI AI FINI DEI VALORI IMPOSITIVI I.C.I. DAL 1 GENNAIO 2007	
TABELLA N.° 1	
AREE PRIVATE E LOTTIZZAZIONI	
COMPENSORI	<i>VALORI IN EURO</i>
AREE PER ABITAZIONI E NEGOZI TRA VIA IV NOVEMBRE E VIA DE	78,17 EURO / MC

SARIIS	
CENTRO DIREZIONALE	75,70 EURO / MC
AREE PER RICOSTRUZIONI DI FABBRICATI PER RESIDENZE E NEGOZI IN VIA CERERIE	69,24 EURO / MC
AREE PER RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEL MULINO IN VIA LUCANA IN COMPLESSO RESIDENZIALE	64,43 EURO / MC
ACQUARIUM	51,89 EURO / MC
LOTTIZZAZIONE S. FRANCESCO	47,86 EURO / MC
LOTTIZZAZIONE GIADA	47,39 EURO / MC
LOTTIZZAZIONE ZONA 33 COMMERCIALE E CENTRO DI QUARTIERE VIA DEI NORMANNI	42,89 EURO / MC
LOTTIZZAZIONE IL QUADRIFOGLIO	48,63 EURO / MC
LOTTIZZAZIONE VIA MONTEROSA	18,96 EURO / MC
LOTTIZZAZIONE ECOPOLIS	18,96 EURO / MC
PIANO PEEP ARCO	31,88 EURO / MQ
CENTRO DI QUARTIERE VIA DEI NORMANNI	42,89 EURO / MQ.

COMUNE DI MATERA

VALORE DELLE AREE FABBRICABILI AI FINI DEI VALORI IMPOSITIVI I.C.I. DAL 1 GENNAIO 2007

TABELLA N.° 2

AREE INDUSTRIALI – COMMERCIALI – ARTIGIANALI

COMPRESORI	<i>VALORI IN EURO</i>
ZONA INDUSTRIALE LA MARTELLA	LOTTE: 8,11 EURO / MQ RESIDUALI: 1,42 EURO / MQ SERV. INDUST.: 5,68 EURO / MQ
ZONA INDUSTRIALE IESCE	LOTTE: 7,31 EURO / MQ RESIDUALI: 2,33 EURO / MQ SERV. INDUST.: 5,12 EURO / MQ
ASSE MATERA NORD	AREE NEGLI AMBITI E SUB AMBITI 1A/1B/1C/2A/2B/2C/3A/3B/4/5/6/7/8 36,41 EURO / MQ Destinazione Commerciale e Artigianale AREE NEL SUB AMBITO 3C: 141,65 EURO / MQ Destinazione Attività Ricettive, Ricreative e di Ristoro
SERRITELLO LA VALLE	LOTTE 30,67 EURO / MQ RESIDUALI 5,36 EURO / MQ SERV. INDUST. 21,47 EURO / M Q
ZONA ARTIGIANALE II AMPLIAMENTO PAIP	LOTTE 5,71 EURO / MQ RESIDUALI 3,99 EURO / MQ

COMUNE DI MATERA**VALORE DELLE AREE FABBRICABILI AI FINI DEI VALORI
IMPOSITIVI I.C.I. DAL 1 GENNAIO 2007****TABELLA N.° 3****MICROZONIZZAZIONE**

<i>ELENCO MICROZONE</i>	<i>VALORI IN EURO</i>
<i>MICROZONA N.° 1</i>	47,39 EURO / MC
<i>MICROZONA N.° 2</i>	31,87 EURO / MQ
<i>MICROZONA N.° 3</i>	51,88 EURO / MC
<i>MICROZONA N.° 4</i>	5,70 EURO / MQ
<i>MICROZONA N.° 5</i>	48,63 EURO / MC
<i>MICROZONA N.° 6</i>	69,23 EURO / MC
<i>MICROZONA N.° 7</i>	78,16 EURO / MC
<i>MICROZONA N.° 8</i>	42,88 EURO / MC

MICROZONA N.° 9	75,69 EURO / MC
MICROZONA N.° 10	64,41 EURO / MC
MICROZONA N.° 11	47,85 EURO / MC
MICROZONA N.° 12	AREE RIONI SASSI – VALORI DI VOLTA IN VOLTA DETERMINATI DALLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE AREE E DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' PRIVATA. LEGGE 771/86. DELIBERA DI G. M. N.° 406 DEL 22/10/94

COMUNE DI MATERA

VALORE DELLE AREE FABBRICABILI AI FINI DEI VALORI IMPOSITIVI I.C.I. DAL 1 GENNAIO 2007

TABELLA N.° 4

COMPENSORI - MICROZONE

COMPENSORI	<i>MICROZONE</i>	<i>VALORI IN EURO</i>
AREE PER ABITAZIONI E NEGOZI TRA VIA IV NOVEMBRE E VIA DE SARIIS	MICROZONA N.° 7	78,16 EURO / MC
CENTRO DIREZIONALE	MICROZONA N.° 9	75,69 EURO / MC
AREE PER RICOSTRUZIONI DI FABBRICATI PER RESIDENZE E NEGOZI IN VIA CERERIE	MICROZONA N.° 6	69,23 EURO / MC
AREE PER RECUPERO RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEL MULINO IN VIA LUCANA IN COMPLESSO RESIDENZIALE	MICROZONA N.° 10	64,41 EURO / MC

ACQUARIUM	MICROZONA N.° 3	51,88 EURO / MC
LOTTIZZAZIONE S. FRANCESCO	MICROZONA N.° 11	47,85 EURO / MC
LOTTIZZAZIONE GIADA	MICROZONA N.° 1	47,39 EURO / MC
LOTTIZZAZIONE ZONA 33 COMMERCIALE CENTRO QUARTIERE VIA DEI NORMANNI	MICROZONA N.° 8	42,88 EURO / MC
LOTTIZZAZIONE IL QUADRIFOGLIO	MICROZONA N.° 5	48,63 EURO / MC
PIANO PEEP ARCO	MICROZONA N.° 2	31,87 EURO / MQ
ZONA ARTIGIANALE II AMPLIAMENTO PAIP	MICROZONA N.° 4	5,70 EURO / MQ
RIONI SASSI	MICROZONA N.° 12	AREE RIONI SASSI – VALORI DI VOLTA IN VOLTA DETERMINATI DALLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE AREE E DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' PRIVATA. LEGGE 771/86. DELIBERA DI G.M. N.° 406 DEL 22/10/94

2. di **DARE ATTO** che il responsabile del procedimento è il dott. Antonio VENTRELLA, funzionario responsabile I.C.I..

COPIA della presente deliberazione sarà inviata al concessionario dell'attività di liquidazione ed accertamento ICI.-

7 **REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF**

<p>Allegato “A” Delibera di C.C. n.39 del 12.04.2007</p>

COMUNE di MATERA
Provincia di MATERA

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

(Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)

Articolo 1

ISTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE all'IRPEF

1. Il Comune istituisce l'addizionale Comunale all'IRPEF, relativamente ai contribuenti che alla data del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale, siano iscritti nei propri registri anagrafici. Tale addizionale viene stabilita così come previsto dallo articolo 1 del D.Lgs. n. 360 del 1998, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191 e dalle ulteriori modificazioni introdotte dall'articolo 1 della legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) pubblicata sulla G.U. n.299 del 27.12.2006;

Articolo 2

DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA

1. L'aliquota di compartecipazione della addizionale non può eccedere complessivamente 0.8 punti percentuali, come previsto dal comma 142 lett. a), legge n. 296 del 27.12.2006;
2. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune con Deliberazione del Consiglio Comunale; in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 169, Legge 296 del 27.12.2006;
3. La deliberazione della aliquota è pubblicata nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito internet;

Articolo 3

ESENZIONI

1. Ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 296 del 27.12.2006, comma 142 lett. b), il Comune può stabilire una soglia di esenzione, in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, tramite deliberazione con la quale viene determinata annualmente l'aliquota dell'addizionale;

Articolo 4

VERSAMENTO

1. Il versamento della addizionale Comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della Legge n. 296 del 27.12.2006;

2. I versamenti in acconto ed a saldo sono effettuati secondo le disposizioni contenute nell'art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998 e successive modificazioni. L'aliquota necessaria ai fini della determinazione dell'acconto è assunta nella misura deliberata per l'anno di riferimento qualora la pubblicazione della deliberazione, di cui all'art. 2, comma 3, sia effettuata non oltre il 15 febbraio del medesimo anno, ovvero nella misura vigente nell'anno precedente in caso di pubblicazione successiva al predetto termine;

Articolo 5

RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio al D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle altre alle disposizioni di legge in materia di riscossione dei tributi.